

*GIUSTIZIA E SICUREZZA*

Luigi Scotti

Martedì 6 maggio 2008 - ore 16  
nella sede della  
Accademia Nazionale dei Lincei  
Palazzo Corsini via della Lungara, 10 - Roma

E' innegabile che c'è, oggi, una domanda di sicurezza che opera energicamente in tre direzioni: verso il Parlamento affinché emani leggi più rigorose; verso le forze di polizia affinché abbiano mano ferma nell'attività di prevenzione e di repressione; verso l'Autorità giudiziaria affinché l'azione giudiziaria sia effettiva, rapida ed efficace.

La pubblicistica sull'argomento, soprattutto gli organi di stampa, hanno ripetutamente sottolineato la gravità della situazione, talvolta senza molto approfondire le cause strutturali dei fenomeni; ma non c'è dubbio che il circuito mediatico esprima efficacemente una densa e costante emotività collettiva. Si è parlato di criminalità diffusa e di criminalità "da strada" e si è evidenziato come esse incidano sul senso di sicurezza dei cittadini, abbassando sensibilmente la qualità della vita quotidiana, e richiedano l'effettività dell'intervento penale.

Ai sociologi tocca descrivere e analizzare con metodo scientifico la complessità della situazione che si è venuta a creare per avere un reale quadro di lettura della situazione; agli esperti di psicologia di massa tocca approfondire quanto il circuito mediatico possa aver enfatizzato vicende, generalizzandone la tipicità e l'eccezionalità, e quanto il particolare contesto politico abbia potuto influire sulla percezione dei fenomeni, che comunque sono e restano gravi; ai tecnici del diritto compete ricostruire o adattare settori dell'ordinamento, soprattutto penale e processuale, per offrire ai politici le scelte più adeguate e congrue, pur nel rispetto dei principi di fondo posti a base del nostro sistema giuridico. Una parte competerebbe anche agli esperti di diritto comparato per esaminare cosa avvenga in Paesi a noi più vicini, soprattutto del contesto europeo, e come quegli ordinamenti abbiano o stiano reagendo a fenomeni simili.

Una cosa è certa: le istituzioni non possono rimanere insensibili alla domanda di sicurezza che viene da una buona parte, se non dall'intera, collettività. Vediamo perciò cosa si può proporre, cominciando da quel settore di massima esposizione che è il mondo giovanile.

\*

Infatti, un aspetto caratterizzante i fenomeni di criminalità riguarda i giovani, i minori, ed è un aspetto duplice: da una parte, la loro difesa perchè spesso vittime di reati, dal bullismo a reati contro il patrimonio o contro la persona di entità sempre più grave; dall'altra parte, la repressione della delinquenza giovanile.

Per il primo aspetto sarebbe importante prevedere aggravanti specifiche quando i fatti siano commessi in danno di minori, rivedere in modo più severo i reati di abuso sessuale che abbiano come vittima i minori nonché delineare una nuova fattispecie di reato relativo all'impiego nell'acattonaggio, fenomeno doloroso che coinvolge spesso adulti e minori extracomunitari, ma anche cittadini italiani, con aggravanti ad effetto speciale quando il fatto sia commesso da genitori o parenti; e sarebbe altrettanto importante rivedere le fattispecie di riduzione e di mantenimento in servitù.

Sul secondo aspetto, non è certo auspicabile l'abbassamento dell'età né l'abolizione di procedure e tribunali specializzati previsti dal nostro ordinamento, come fu proposto nella XIV legislatura; sarebbe viceversa interessante delineare misure trattamentali specifiche a fini rieducativi per minori colpevoli di bullismo, ma un intervento normativo più incisivo potrebbe riguardare i casi di concorso nel reato di maggiorenni e di minorenni. Poiché da più parti si denuncia l'allarmante fenomeno della partecipazione di giovanissimi ad azioni criminali compiute da maggiorenni, un'azione decisa nei confronti di questi ultimi può realizzare quella deterrenza aggiuntiva necessaria per bloccare il fenomeno prima che l'effetto emulazione e l'evoluzione delle condotte violente, diffuse persino in età scolare, rendano il fenomeno inarrestabile, costringendo a forti scelte punitive nei confronti degli stessi minorenni. Perciò, un intervento sull'art. 112 del codice penale potrebbe consentire l'applicabilità, nei confronti dei maggiorenni concorrenti nel reato, dell'aggravante ivi prevista anche nei casi di partecipazione al reato commesso da un minore di anni diciotto o di altre persone non imputabili o in condizione di ridotta imputabilità. In tal modo si verrebbe a responsabilizzare

ulteriormente il maggiorenne per creare una sorta di "cintura sanitaria" intorno ai minori.

A parte il mondo della delinquenza minorile, occorrono interventi ancora più decisi per fattispecie di maggiore gravità, come i furti negli appartamenti talvolta accompagnati da violenza alle persone, le violenze sessuali, gli omicidi, i danneggiamenti e così via. Per questi delitti già sono previste pene adeguate e l'ulteriore inasprimento non aumenta l'efficacia deterrente; si ottiene di più, a mio avviso, operando sulle norme processuali.

Prima di tutto occorre ampliare per questi reati la possibilità sia di arresto obbligatorio in flagranza sia di custodia cautelare in carcere, rivedendo i presupposti per l'adozione dei provvedimenti limitativi della libertà; ed analogamente occorre attribuire al giudice il potere di emettere la misura anche ex officio con la sentenza di condanna nei confronti del recidivo infraquinquennale specifico; a tal fine il giudice deve poter acquisire i dati necessari non soltanto dal certificato penale ma anche direttamente dalla specifica banca dati, così da superare i ritardi nell'aggiornamento del casellario. In ogni caso occorre estendere il ricorso al rito direttissimo. Invece per il rito ordinario occorre razionalizzare le "sequenze procedurali", eliminando attività e garanzie meramente formali, senza intaccare il nucleo di quelle garanzie che costituiscono il modello di giusto processo. E' necessario inoltre predisporre soluzioni normative volte a disincentivare attività strumentali al prolungamento del processo ben oltre la sua ragionevole durata e, in particolare, diretti alla prescrizione; così come è necessario eliminare il patteggiamento in appello e rivedere il sistema delle impugnazioni, soprattutto quelle pretestuose, ad esempio relative a gran parte delle sentenze emesse in esito all'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Altra revisione normativa può riguardare la sospensione condizionale, così da escluderla in caso di recidivi o per determinate tipologie di reati.

\*

Nel quadro di una diversa e più cauta impostazione della politica dell'immigrazione, occorre rivedere i delitti concernenti questo settore, e cioè il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a fine di lucro e i reati, talvolta conseguenti, come la destinazione degli stranieri alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale e ad altre forme di servitù che si accostano drammaticamente a situazioni di vera e propria schiavitù.

Significative innovazioni potrebbero riguardare anche i delitti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, con particolare riferimento a quelli realizzati da soggetti postisi alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione conseguente ad assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Infatti, l'inquietante, quotidiano moltiplicarsi di tali delitti induce a ritenere che le attuali risposte sanzionatorie siano prive di adeguata efficacia deterrente, per cui è indispensabile un loro inasprimento, sia sul piano penale che su quello delle sanzioni amministrative accessorie. Dunque, un aumento della pena edittale per l'omicidio colposo; un autonomo e ben più severo trattamento sanzionatorio per chi si ponga alla guida di veicoli in stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero in rilevante stato di ebbrezza, e un ulteriore inasprimento della pena edittale quando il sinistro determini la morte di più persone.

\*

Alcune forze politiche propongono di attribuire consistenti compiti in materia di tutela e di sicurezza pubblica alle amministrazioni locali, in particolare ai sindaci; io credo che questi compiti vadano pur sempre riservati all'autorità statale, ma credo altresì che oggi, per raggiungere *standard* di sicurezza adeguati – soprattutto nell'attuale momento storico connotato dall'aumento di fenomeni sociali o di patologia sociale come l'immigrazione clandestina, la prostituzione, il traffico di sostanze stupefacenti, che costituiscono il substrato di nuove forme di criminalità organizzata spesso transnazionale – sia necessaria la collaborazione sinergica tra istituzioni centrali e locali; perciò l'apporto degli enti locali può costituire un valore

aggiunto nella garanzia dei diritti dei cittadini alla sicurezza, e il ruolo del sindaco può divenire il fulcro di tale garanzia.

Da qui la necessità di adeguare al mutato quadro costituzionale le disposizioni contenute nell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, relative alle attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale, riformulando e ampliando le funzioni relative all'ordine e alla sicurezza pubblica che già oggi gli sono riconosciute, soprattutto per la cooperazione tra polizia locale e polizia statale; in tal modo si dà una risposta positiva alle richieste avanzate dai sindaci di alcune città italiane maggiormente interessate da recenti, gravi episodi di criminalità.

In conclusione, la necessità di dare risposte concrete all'istanza di sicurezza e l'esigenza di rafforzare l'azione di contrasto ad un costume criminale che purtroppo sembra diffondersi sempre più nel nostro Paese, richiedono interventi rapidi ed efficaci, perché di fronte ad episodi di notevole drammaticità si ha la sensazione che l'autorevolezza delle istituzioni stia perdendo terreno giorno per giorno, e ciò coinvolge tutte le articolazioni dello Stato.

Buona parte di queste innovazioni erano contenute nel c.d. pacchetto sicurezza che il Governo Prodi, su iniziativa del Ministro della Giustizia, mise nel cantiere parlamentare. Purtroppo l'anticipata fine della XV Legislatura ha interrotto un circuito riformistico che avrebbe dato risposte energiche ed efficaci; c'è da sperare che la XVI Legislatura ne riprenda il filo, semmai potenziandolo ma senza eccessi suscettibili di sconvolgere il nostro sistema democratico. E tenendo ben presente che l'azione repressiva certamente non basta; occorre un'ampia strategia preventiva che offra culture e pratiche di vita assolutamente rispettose di un sano contesto civile.